

## Crowdfunding

Il *crowdfunding* consente di raccogliere i fondi da una molteplicità di privati per finanziare determinati progetti. I finanziatori si assumono i consueti rischi legati a un investimento. Prima di iniziare l'attività, i gestori delle piattaforme di *crowdfunding* e gli sviluppatori del progetto devono verificare se è necessaria o meno l'autorizzazione della FINMA. Il 1° agosto 2017 è entrata in vigore la versione riveduta dell'ordinanza sulle banche, che introduce agevolazioni per gli operatori dei mercati finanziari di cui può beneficiare anche il *crowdfunding*.

Il termine *crowdfunding* designa il finanziamento di un progetto da parte di una molteplicità di finanziatori (finanziatori del progetto). Un numero consistente di finanziatori (*crowd*) consente pertanto di finanziare progetti che il loro sviluppatore generalmente presentano su un'apposita piattaforma (piattaforma di *crowdfunding*) in Internet. Se un finanziatore è interessato a uno di questi progetti, può fornire il proprio sostegno finanziario mediante tale piattaforma.

Il diritto prudenziale svizzero non prevede disposizioni specifiche sul tema del *crowdfunding*, pertanto si applicano le disposizioni legali generali sancite dalle leggi sui mercati finanziari. Poiché i modelli operativi di *crowdfunding* possono essere molto diversi tra loro, è necessario appurare individualmente per ciascuno di essi se sussiste un obbligo di autorizzazione.

Se i fondi dei finanziatori del progetto affluiscono mediante i conti di un gestore della piattaforma, quest'ultimo deve verificare la necessità di procurarsi un'autorizzazione ai sensi della legge sulle banche.

### **Per il gestore della piattaforma: attento esame degli obblighi di autorizzazione**

In linea di massima l'esercizio di piattaforme di *crowdfunding* tramite le quali il denaro affluisce direttamente dai finanziatori del progetto agli sviluppatori del progetto, non è soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. Tale principio è valido anche se i fondi affluiscono tramite un terzo indipendente da sviluppatori del progetto, gestore della piattaforma e finanziatori del progetto (p. es. *escrow-agent*).

Se i fondi dei finanziatori del progetto affluiscono mediante i conti del gestore della piattaforma, quest'ultimo deve verificare la necessità di procurarsi un'autorizzazione ai sensi della legge sulle banche. Se il gestore delle piattaforme di *crowdfunding* non inoltra i fondi allo sviluppatore del progetto entro 60 giorni (la prassi vigente prima del 1° agosto 2017 consentiva al massimo 7 giorni lavorativi), e invece, per svariati motivi, questi rimangono sui conti del gestore della piattaforma per più tempo (per esempio per garantire la disponibilità di fondi alla scadenza di un termine di raccolta più lungo), in linea di principio, ai sensi della legge sulle banche, se l'attività viene esercitata a titolo professionale è necessaria la preventiva autorizzazione del gestore. In questi casi, dal 1° agosto 2017 l'autorizzazione non è più necessaria

## Se i fondi affluiscono mediante i conti del gestore della piattaforma, di norma la sua attività è soggetta alle disposizioni sul riciclaggio di denaro.

se l'attività non viene esercitata a titolo professionale, purché l'importo accettato e da inoltrare non superi 1 milione di franchi. Prima del trasferimento dei capitali alla piattaforma, i finanziatori del progetto devono essere tuttavia informati che la piattaforma non soggiace alla vigilanza della FINMA e che il deposito non è incluso nella garanzia dei depositi. Inoltre, la piattaforma non può investire i capitali né corrispondere interessi su di essi se non opera prevalentemente nel settore commerciale-industriale.

Se i fondi affluiscono mediante i conti del gestore della piattaforma, in linea di massima anche tale attività è soggetta alle disposizioni sul riciclaggio di denaro, in quanto da un punto di vista professionale fornisce un servizio nell'ambito del traffico dei pagamenti soggetto all'obbligo di autorizzazione. Se l'esercente della piattaforma non necessita categoricamente di un'autorizzazione ai sensi della legge sulle banche, prima di iniziare la propria attività esso deve tuttavia di norma richiedere alla FINMA un'autorizzazione come intermediario finanziario direttamente sottoposto (IFDS) oppure affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla FINMA.

### **Per lo sviluppatore del progetto: in determinate circostanze la raccolta di fondi è considerata un'attività bancaria**

Anche gli sviluppatori del progetto necessitano, in determinate circostanze, dell'autorizzazione della FINMA. In particolare, devono procurarsi un'autorizzazione ai sensi della legge sulle banche se sui propri conti accettano a titolo professionale fondi dai finanziatori del progetto. In particolare, questa fattispecie si configura se i fondi vengono raccolti

come capitale di terzi, per esempio a titolo di prestito. Occorre inoltre considerare che la pubblicità per l'accettazione di fondi può già essere considerata un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi della legge sulle banche. Analogamente ai gestori delle piattaforme, dal 1° agosto 2017 anche gli sviluppatori del progetto possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di autorizzazione se non accettano più di 1 milione di franchi e rispettano gli altri requisiti (obblighi di informare; divieto di investire e corrispondere interessi, l'attività prevalente non ha carattere commerciale-industriale).

### **Rischi per i finanziatori del progetto**

A seconda del corrispondente modello operativo, sono molteplici le modalità con cui i finanziatori del progetto possono sostenere gli sviluppatori del progetto. I contributi possono, per esempio, assumere la forma della donazione oppure il contributo può consistere in una controprestazione (p. es. fornitura di un prodotto). Se invece il contributo è concepito come investimento per il quale viene messo in conto un profitto, un rimborso, una rendita o un incremento del valore, il finanziatore del progetto sostiene i rischi di perdita che fondamentalmente sussistono per qualsiasi investimento.

### **Accertamenti da parte della FINMA**

Qualora la FINMA riceva elementi concreti da cui si evince che un'attività di crowdfunding viene esercitata senza la necessaria autorizzazione da parte sua e/o senza l'affiliazione a un OAD o l'autorizzazione come IFDS, essa avvia accertamenti in merito all'attività non autorizzata. Se il sospetto viene avvalorato da riscontri positivi, la FINMA adotta i provvedimenti necessari tesi al ripristino della situazione conforme alla legge; tali misure possono arrivare fino alla liquidazione della società in questione. Le violazioni degli obblighi di autorizzazione in materia di diritto di vigilanza sono inoltre punibili.

Se il contributo è concepito come investimento, il finanziatore del progetto sostiene i rischi di perdita che fondamentalmente sussistono per qualsiasi investimento.

## Ulteriori informazioni

Sul sito web della FINMA è possibile verificare se un operatore è titolare di un'autorizzazione della FINMA o se è affiliato a un OAD

[→ Al contributo](#)